

Paolo Oreto

La direzione dei lavori



**LA PRATICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
NELLA CONDOTTA E NEL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE**

- AGGIORNATO AL CODICE DEI CONTRATTI (D.LGS. N. 163/2006)
- CD-ROM CON 115 MODELLI E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI
- TAVOLE SINOTTICHE RELATIVE ALLE VARIE PROCEDURE

Quinta edizione

**Onorario per la
direzione dei lavori**
SOFTWARE DI CALCOLO
INCLUSO

The logo for GRAFILL, featuring a stylized graphic of a building or structure above the word "GRAFILL" in a bold, sans-serif font.

Paolo Oreto
LA DIREZIONE DEI LAVORI

ISBN 13 978-88-8207-247-6
EAN 9 788882 072476

Edilizia e urbanistica, 10
Quinta edizione, maggio 2007

Oreto, Paolo <1948->

La direzione dei lavori : la pratica amministrativa e contabile nella condotta e nel collaudo delle opere pubbliche / Paolo Oreto. – 5 ed. – Palermo : Grafill, 2007. (Manuali ; 57)

ISBN 978-88-8207-247-6

1. Opere pubbliche – Collaudo – Legislazione.

344.4506 CDD-21

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di maggio 2007

presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Sommario

PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE	p.	7
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	9
1.1. Le direttive comunitarie.....	"	9
1.2. La legge delega	"	12
1.3. Il Codice dei contratti	"	13
1.4. Le competenze normative dello Stato e delle Regioni	"	16
1.5. Le disposizioni abrogate	"	21
1.6. Le disposizioni vigenti.....	"	24
2. LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI	"	27
2.1. Premesse	"	27
2.2. Il responsabile unico del procedimento.....	"	28
2.3. Il responsabile dei lavori	"	33
2.4. L'Ufficio di direzione dei lavori.....	"	34
2.5. Modalità di affidamento degli incarichi.....	"	36
2.6. Il direttore dei lavori.....	"	50
2.7. I direttori operativi	"	56
2.8. Gli ispettori di cantiere	"	57
2.9. L'appaltatore	"	58
2.10. Il direttore di cantiere	"	58
2.11. Il direttore tecnico dell'Impresa.....	"	59
2.12. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	"	60
2.13. Il collaudatore	"	63
Note al capitolo 2.....	"	68
3. LA MODIFICA DEI PREZZI, LA CAUZIONE, LA SICUREZZA, LE NORME ANTIMAFIA ED IL SUBAPPALTO	"	75
3.1. La revisione dei prezzi	"	75
3.2. Il prezzo chiuso	"	77
3.3. La cauzione e la polizza assicurativa.....	"	78
3.4. La sicurezza nei cantieri.....	"	81
3.5. Le norme antimafia.....	"	88
3.6. Il subappalto	"	89
Note al capitolo 3.....	"	95
4. LA CONSEGNA DEI LAVORI E GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI.....	"	103
4.1. Premesse	"	103
4.2. L'attestazione di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 554/1999.....	"	103

4.3.	Comunicazione agli Enti assicurativi e previdenziali	p.	107
4.4.	L'invito alla consegna	"	108
4.5.	La consegna dei lavori.....	"	110
4.6.	Differenze riscontrate all'atto della consegna e sospensione della stessa ..	"	118
4.7.	Consegne frazionate.....	"	120
4.8.	Consegne dei lavori da un appaltatore ad un altro.....	"	122
4.9.	Riserve dell'appaltatore alla consegna dei lavori	"	123
4.10.	Sollecito all'Impresa ad iniziare i lavori.....	"	123
4.11.	Oneri generali a carico dell'appaltatore.....	"	125
4.12.	Il concreto inizio dei lavori	"	127
	Note al capitolo 4	"	131
5.	DOCUMENTI PER LA TENUTA		
	AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI LAVORI	"	136
5.1.	Premesse e norme generali	"	136
5.2.	Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	"	137
5.3.	Il giornale dei lavori	"	141
5.4.	Il libretto delle misure e delle provviste.....	"	143
5.5.	I verbali di pesatura e di misurazione	"	146
5.6.	I verbali di prova idraulica e di prelievo di campioni.....	"	148
5.7.	Le note settimanali delle somministrazioni.....	"	151
5.8.	Lavori e somministrazioni su fatture.....	"	153
5.9.	Il registro di contabilità	"	154
5.10.	Il sommario del registro di contabilità	"	157
5.11.	Lo stato d'avanzamento lavori.....	"	158
5.12.	Il quadro comparativo	"	161
5.13.	Il documento unico di regolarità contributiva.....	"	163
5.14.	Il certificato di pagamento dei lavori.....	"	168
5.15.	La cessione dei crediti	"	183
	Note al capitolo 5	"	184
6.	ALTRI DOCUMENTI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI	"	185
6.1.	I verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.....	"	185
6.2.	La proroga e la novazione del termine di ultimazione	"	189
6.3.	Il verbale di concordamento nuovi prezzi	"	191
6.4.	Sinistri alle persone e danni alle proprietà.....	"	194
6.5.	Il verbale di accertamento danni di forza maggiore	"	194
6.6.	Contestazioni tra l'Amministrazione e l'appaltatore	"	197
6.7.	Gli ordini di servizio	"	199
6.8.	Il verbali relativi alla sicurezza.....	"	200
6.9.	L'attestato di certificazione energetica	"	204
6.10.	Il certificato di ultimazione dei lavori	"	214
6.11.	La consegna anticipata prima del collaudo	"	217
	Note al capitolo 6	"	222
7.	LE PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE	"	223
7.1.	Variazioni, aumento e diminuzione delle opere appaltate	"	223
7.2.	Le perizie di variante e suppletive	"	229
7.3.	Tipologie di perizie	"	230
7.4.	La relazione	"	247
7.5.	Il quadro comparativo	"	248
7.6.	Lo schema atto di sottomissione	"	249

7.7. La risoluzione del contratto	p.	251
7.8. La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori.....	"	253
7.9. Esempificazioni	"	254
Note al capitolo 7	"	258
8. L'ANTICIPAZIONE, IL CRONOPROGRAMMA ED IL PROGRAMMA DEI LAVORI	"	259
8.1. L'anticipazione	"	259
8.2. Il cronoprogramma delle lavorazioni.....	"	260
8.3. Circolare A.N.A.S. 1° febbraio 1982, n. 25	"	262
8.4. Circolare Cassa per il Mezzogiorno 13 febbraio 1982, n. 175.....	"	271
8.5. Il programma dei lavori.....	"	277
Note al capitolo 8	"	278
9. LE CONTROVERSIE NEGLI APPALTI E LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI	"	280
9.1. Le riserve.....	"	280
9.2. L'accordo bonario, il collegio arbitrale ed il ricorso al giudice ordinario.....	"	281
9.3. I ritardi nell'esecuzione dei lavori.....	"	290
9.4. Esecuzione d'ufficio.....	"	293
9.5. Risoluzione dei contratti per reati accertati, grave inadempimento o grave irregolarità.....	"	294
Note al capitolo 9	"	297
10. LA LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI	"	298
10.1. Il conto finale dei lavori.....	"	298
10.2. La penale ed il premio di accelerazione.....	"	303
10.3. La relazione del direttore dei lavori sul conto finale	"	303
10.4. Trasmissione degli atti e dei documenti per la liquidazione finale dei lavori	"	304
10.5. La relazione finale riservata del responsabile unico del procedimento sul conto finale	"	305
10.6. L'avviso ai creditori.....	"	307
10.7. Le assicurazioni sociali	"	309
10.8. La cessione dei crediti	"	310
10.9. Le aperture di cave di prestito	"	311
10.10. Il certificato di regolare esecuzione	"	311
10.11. Il certificato di esecuzione dei lavori.....	"	313
11. IL COLLAUDO DEI LAVORI	"	316
11.1. Premesse	"	316
11.2. Il collaudatore	"	317
11.3. Documenti da fornire al collaudatore	"	318
11.4. La visita di collaudo	"	318
11.5. La relazione di collaudo	"	322
11.6. Il certificato di collaudo.....	"	330
Note al capitolo 11	"	333
12. GLI ONORARI PROFESSIONALI	"	334
12.1. Il Decreto Bersani	"	334

12.2. Il Decreto Ministeriale 4 gennaio 2001	p. 337
12.3. Conversione ed interpolazione.....	" 339
12.4. Criteri e metodi.....	" 340
12.5. Onorario direzione lavori.....	" 345
12.6. Onorario misura e contabilità lavori.....	" 347
12.7. Onorario coordinatore esecuzione.....	" 349
12.8. Onorario per l'ufficio di direzione lavori	" 350
12.9. Onorario per perizie di variante e/o suppletive.....	" 350
12.10. Onorario per i collaudi amministrativi	" 350
12.11. Onorario per i collaudi statici	" 351
<input type="checkbox"/> APPENDICE LEGISLATIVA	" 353
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163	" 355
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.....	" 513
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (coordinata con la L.R. Sicilia n. 17/2004).....	CD-ROM
Decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34	CD-ROM
Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145	CD-ROM
Decreto Ministero Beni Culturali e Ambientali 3 agosto 2000, n. 294.....	CD-ROM
Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.....	CD-ROM
Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6.....	CD-ROM
Testo coordinato del decreto-legge n. 173/2006, coordinato Legge 12 luglio 2006, n. 228.....	CD-ROM
Testo coordinato del decreto-legge n. 223/2006, coordinato Legge 4 agosto 2006, n. 248.....	CD-ROM
Deliberazioni Autorità per la vigilanza sui contratti dal 1999 al 2007.....	CD-ROM
<input type="checkbox"/> GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	" 593
Introduzione al CD-ROM allegato.....	" 593
Requisiti hardware e software per l'installazione.....	" 593
Procedura per la richiesta della password utente.....	" 593
Procedura per l'installazione del software	" 594
Procedura per la registrazione del software	" 594
<input type="checkbox"/> INDICE DELLA MODULISTICA	" 596
<input type="checkbox"/> INDICE ANALITICO	" 603
<input type="checkbox"/> INDICE DELLE TAVOLE SINOTTICHE	
Figure professionali nella direzione dei lavori.....	" 66
Modalità di affidamento degli incarichi.....	" 67
Procedura per il subappalto.....	" 94
Tipologie di consegne	" 129
La consegna dei lavori.....	" 130
Documenti per la tenuta contabile dei lavori ed i pagamenti	" 183
Sospensione dei lavori	" 221
Ripresa dei lavori.....	" 221
Controversie negli appalti.....	" 295
Accordo bonario.....	" 296

Prefazione alla quinta edizione

Riscrivo la quinta volta questo testo per adeguarlo al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, meglio noto come “Codice dei contratti” o “Codice degli appalti” e confesso che, all’inizio, non avevo ben compreso il lavoro che mi aspettava.

Pensavo, ovviamente sbagliando, che sarebbe bastato cambiare tutti i riferimenti dalla Legge n. 109/1994 al D.Lgs. n. 163/2006, ottenendo, quasi in via automatica, il nuovo testo, senza dover intervenire, se non in minima parte, nei capitoli e nei paragrafi; non potevo pensare niente di più sbagliato e dopo essermi accorto che non era così, era troppo tardi per tornare indietro ed abbandonare l’idea di adeguare il testo al nuovo Codice.

Ho dovuto, quindi, procedere alla rilettura di tutto il testo e ad inserire all’interno dello stesso alcuni nuovi paragrafi che si riferiscono a “novità” che sono sopraggiunte nel campo della realizzazione delle opere pubbliche; mi riferisco, in dettaglio, alla liberalizzazione delle tariffe professionali, al Documento unico di regolarità contributiva, all’attestato di qualificazione energetica. Per non parlare, poi, dell’abrogazione di alcune norme previgenti provocata dall’articolo 256 del Codice stesso.

In verità, entrando nel dettaglio, non possiamo assolutamente affermare che, con il nuovo Codice, tutto è cambiato ed, anzi, potremmo dire il contrario, sia perché il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di fatto, non ha stravolto il sistema normativo previgente ma ha, soltanto, messo ordine oltre a recepire le due direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sia perché è probabile che modifiche sostanziali si verificheranno con l’emanazione del nuovo Capitolato generale d’appalto e del nuovo Regolamento che sostituiranno:

- il Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. n. 145/2000;
- il Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 di cui al D.P.R. n. 554/1999.

Il nuovo codice, che consta di ben 257 articoli e 21 allegati, recepisce nella Repubblica Italiana le due direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come è messo ben in evidenza nella titolazione del decreto legislativo stesso e contemporaneamente mette ordine nel corpo normativo relativo ai lavori pubblici, servizi e forniture, realizzando un testo che abroga ben 29 tra leggi, decreti e regolamenti (tra le altre la Legge n. 109/1994) ed oltre 100 articoli sparsi in circa 30 altre disposizioni di legge.

In verità il “Codice dei contratti” che doveva mandare in pensione la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “*Legge quadro in materia di lavori pubblici*”, più volte modificata ed integrata nel corso di oltre dieci anni di vita, non è entrato ancora compiutamente in vigore perché, successivamente alla pubblicazione del D.Lgs. n. 163/2006, il nuovo Governo, insediatosi dopo le elezioni del mese di aprile del

2007, non condividendo alcune impostazioni del codice stesso, ha apportato le prime modifiche con il Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella Legge 11 agosto 2006, n. 248 e con la Legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2007 scorso è stata pubblicata, poi, con Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante: "*Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)*", la prima modifica al Codice degli appalti.

Si tratta del primo decreto correttivo al Codice dei contratti e, mentre siamo in attesa di un secondo decreto correttivo, già preannunciato dal Ministero delle Infrastrutture, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del mese di febbraio 2007 sono state pubblicate due errata-corrige al primo decreto correttivo.

Ecco l'attuale mosaico relativo al quadro normativo del Codice al quale saranno aggiunte, certamente, nei prossimi mesi altre tessere che, unitamente alle precedenti, arricchiranno, sempre di più, una iperstaticità normativa che rende il lavoro di tutti noi sempre più complesso.

Aprile 2007

L'Autore

Inquadramento normativo

□ 1.1. Le direttive comunitarie

Tra le molteplici disposizioni che gli organi comunitari possono emanare troviamo le direttive e nel campo dei lavori pubblici l'Unione europea ha emanato, per ultimo due direttive e precisamente:

- la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. 134 del 30 aprile 2004;
- la direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. 134 del 30 aprile 2004.

Le direttive europee vincolano gli stati membri per quanto concerne gli obiettivi da raggiungere, salvo la competenza degli stati stessi in merito alla forma ed ai mezzi da utilizzare per raggiungere gli obiettivi; in certi casi, invece, le direttive, oltre ad indicare gli obiettivi da raggiungere, sono, anche, così dettagliate che non obbligano gli stati membri ad emanare norme di recepimento in quanto le stesse sono, come suol dirsi, con un termine inglese, "self-executing".

Ovviamente può verificarsi che nelle direttive soltanto alcune norme sono "self-executing" mentre altre hanno bisogno di norme di recepimento.

La direttiva 2004/18/CE è stata emanata in occasione di nuove modificazioni alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ed alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996.

Con la pubblicazione della direttiva 2004/18/CE l'Unione europea realizza una svolta epocale nell'opera di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri anche per il fatto che tutta la disciplina in materia di appalti viene unificata ed il recepimento della direttiva consentirà alle amministrazioni aggiudicatrici l'utilizzazione di procedure innovative come il dialogo competitivo, l'avvalimento, i sistemi dinamici di acquisizione e le aste elettroniche.

Un'altra importante novità consiste, poi, nel fatto che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di evitare che la determinazione di specifiche tecniche eccessiva-

*Direttiva
2004/18/CE*

mente restrittive possa avere effetti distorsivi della concorrenza, dovranno motivare la decisione dell'esclusione di un partecipante dalla procedura concorsuale, ove ritengono che la sua offerta non sia equivalente a quella prospettata nel capitolato.

La direttiva 2004/18/CE ha inteso, innanzitutto, aggiornare e razionalizzare le norme comunitarie preesistenti, in materia di appalti pubblici coordinando precedenti normative, semplificando e non riformando l'impianto normativo preesistente.

Con la direttiva 2004/18/CE l'Unione europea ha raggiunto i seguenti obiettivi:

- la semplificazione delle disposizioni comunitarie in tema di appalti pubblici ottenuta con l'accorpamento delle tre precedenti direttive (la direttiva 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la direttiva 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la direttiva 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori);
- l'aggiornamento della normativa previgente coordinando le diverse discipline degli appalti di servizi, di forniture e di lavori ed eliminando le frequenti incongruenze normative;
- il rafforzamento dei principi di concorrenza e trasparenza con la previsione di nuovi criteri di valutazione delle offerte e con la possibilità di istituire Autorità di vigilanza, dotate di poteri effettivi, come quello di annullare la procedura di aggiudicazione.

Con l'occasione ricordiamo che la direttiva 2004/18/CE prevedeva, all'articolo 80, comma 1, che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 31 gennaio 2006 ma mentre per alcune disposizioni si è dovuto attendere l'emanazione di una norma specifica (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163), altre sono entrate in vigore l'1 febbraio 2006, prima dell'emanazione della normativa di recepimento, perché della tipologia "self-executing" ; a titolo semplificativo riportiamo, nella Tabella 1, le norme "self-executing" contenute all'interno della direttiva 2004/18/CE.

Tabella 1
NORME SELF-EXECUTING

ART.	TITOLO	CONTENUTO
5	Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio	Gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
6	Riservatezza	Le amministrazioni aggiudicatrici non rivelano informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate.
23	Specifiche tecniche	Le specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti ed inoltre devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
26	Condizioni di esecuzione dell'appalto	Le amministrazioni aggiudicatrici, per particolari motivi socio ambientali, possono esigere condizioni particola-

ART.	TITOLO	CONTENUTO
26	Condizioni di esecuzione dell'appalto	ri in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
30	Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara	Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, o senza previa pubblicazione, nelle fattispecie previste rispettive disposizioni.
31	Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	
45	Situazione personale del candidato o dell'offerente	Le amministrazioni devono introdurre nei bandi altre ipotesi di esclusione per reati commessi nell'ambito della comunità europea.
47	Capacità economica e finanziaria	La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle referenze indicate dallo stesso articolo 47.
48	Capacità tecniche e professionali	Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 48 e in particolare un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi (avvilimento).
49	Norme di garanzia della qualità	Quando occorre, le amministrazioni aggiudicatrici devono fare riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione.
50	Norme di gestione ambientale	Qualora l'appalto richieda le indicazione delle misure di gestione ambientale, che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.
53	Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti o ricorrendo all'offerta economicamente più vantaggiosa, adottando determinati criteri o esclusivamente il prezzo più basso.
63	Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5.923.000 EUR.

La direttiva 2004/17/CE è stata emanata in occasione di nuove modificazioni alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dagli enti aggiudicatori che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996.

*Direttiva
2004/17/CE*

La direttiva 2004/17/CE si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce la possibilità, per gli enti aggiudicatori, di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino il principio di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, nonché il principio di trasparenza.

□ 1.2. La legge delega

Successivamente alla emanazione da parte dell'Unione europea delle due direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, lo Stato Italiano, dovendo procedere al recepimento delle stesse, con l'articolo 25 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) delegò il Governo a recepire le due direttive; nell'articolo 25 veniva precisato anche che il Governo era delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
- semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
- conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della disciplina;
- adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.

**Emanazione
del D.Lgs.
n. 163/2006**

In ottemperanza dell'articolo 25 della legge delega, successivamente ai pareri previsti dalla Conferenza unificata Stato-Regione, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari, il Governo ha emanato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE"* con cui è stato possibile:

- recepire le due direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, unificando le disposizioni comuni;
- disciplinare in un unico contesto normativo non soltanto i lavori pubblici ma anche i servizi e le forniture;
- cancellare, abrogandole ben 29 tra leggi, decreti e regolamenti (tra le altre la Legge n. 109/1994) ed oltre 100 articoli sparsi in circa 30 altre disposizioni di legge.

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, con il recepimento delle due direttive europee non si sono verificate modifiche sostanziali nel campo dei servizi e delle forniture mentre per quanto concerne i lavori pubblici, si sono verificate importanti variazioni dovute al fatto che le precedenti norme si discostavano parecchio dalle norme dell'Unione europea.

□ 1.3. Il Codice dei contratti

Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2006, n. 100 – s.o. n. 107, il 1° luglio 2006 è entrato in vigore nella Repubblica italiana il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”.

Il nuovo codice, che consta di ben 257 articoli e 21 allegati, recepisce nella Repubblica Italiana le due direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come è messo ben in evidenza nella titolazione del decreto legislativo stesso e contemporaneamente mette ordine nel corpo normativo relativo ai lavori pubblici, servizi e forniture, realizzando un codice che abroga ben 29 tra leggi, decreti e regolamenti (tra le altre la Legge n. 109/1994) ed oltre 100 articoli sparsi in circa 30 altre disposizioni di legge.

In linea teorica il Codice avrebbe dovuto, quindi, essere applicato a tutti quegli appalti i cui bandi ed avvisi erano stati pubblicati dopo il 1° luglio 2006 mentre nel caso di contratti per i quali non è necessaria la pubblicità, il Codice doveva essere utilizzato per tutti i contratti per i quali alla data del 1° luglio 2006 non erano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

In realtà il provvedimento ha avuto e continua ad avere una fase transitoria molto complessa e lunga in quanto, per entrare definitivamente a regime, dovranno essere emanati il nuovo Capitolato generale d'appalto ed il nuovo Regolamento che sostituiranno:

- il Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000;
- il Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 di cui al D.P.R. n. 554/1999;
- il Regolamento sulla qualificazione delle imprese di cui D.P.R. n. 34/2000.

Ma il problema è più complesso in quanto, in attesa del nuovo Regolamento di attuazione che dovrebbe essere emanato entro il 1° luglio 2007 e che dovrebbe rendere definitivamente operativo il nuovo Codice, le norme transitorie precisano che restano in vigore le precedenti norme e quindi il D.P.R. n. 554/1999, il D.P.R. n. 34/2000 ed il D.M. n. 145/2000 “nei limiti di compatibilità” con il nuovo codice.

In verità il “Codice dei contratti” che doveva mandare in pensione la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “*Legge quadro in materia di lavori pubblici*”, più volte modificata ed integrata nel corso di oltre dieci anni di vita non è entrato ancora compiutamente in vigore perché, successivamente alla pubblicazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il nuovo Governo, insediatosi dopo le elezioni del mese di aprile del 2007, non condividendo alcune impostazioni del codice stesso, ha apportato le prime modifiche con il Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella Legge 11 agosto 2006, n. 248 e con la Legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173.

Le principali modifiche sono quelle qui di seguito riportate:

- articolo 32, comma 1, lettera c) da coordinare con l'articolo 13 del D.L. n. 223/2006;
- articolo 32, comma 3 da coordinare con l'articolo 13 del D.L. n. 223/2006;
- articolo 92, comma 2 nel quale il secondo ed il terzo periodo (“I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della Legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della Legge 5 mag-

*Fase
transitoria*

*Modifiche
al D.Lgs.
n. 163/2006*

gio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.”) devono intendersi abrogati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 223/2006;

- articolo 92, comma 4 che deve intendersi abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.L. n. 223/2006;
- articolo 118 da coordinare con la disciplina di cui all’articolo 35, commi da 28 a 33, del D.L. n. 223/2006;
- articolo 177, comma 4, lettera f) abrogata dall’articolo 1-*octies* della Legge n. 228/2006);
- articolo 253, comma 1 sostituito dall’articolo 1-*octies* della Legge n. 228/2006;
- articolo 253, commi 1-*bis* ed 1-*ter* introdotti dall’articolo 1-*octies* della Legge n. 228/2006;
- articolo 253, comma 17 che deve intendersi abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 223/2006).

Di fatto con l’articolo 1-*octies* della Legge n. 228/2006 di conversione del D.L. n. 173/2006, erano rinviati all’1 febbraio 2007:

- l’articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
- l’articolo 49, comma 10;
- l’articolo 58;
- l’articolo 59, solonei settori ordinari;
- sempre nei settori ordinari: gli articoli 3, comma 7, 53 commi, 2 e 3, 56 e 57;
- l’articolo 8, comma 6;

con la precisazione che le disposizioni abrogate, di cui all’articolo 256, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, continuano ad applicarsi nei casi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007 è stata pubblicata, con Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante: “*Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)*”, la prima modifica al Codice degli appalti.

Si tratta del primo decreto correttivo al Codice dei contratti e lo stesso consta di 4 articoli e precisamente:

- Art. 1 – *Termini di efficacia*;
- Art. 2 – *Disposizioni correttive*;
- Art. 3 – *Disposizioni di coordinamento*;
- Art. 4 – *Disposizioni finanziarie*.

Con l’articolo 1 (*Termini di efficacia*) il termine dell’1 febbraio 2007, inserito con l’articolo 1-*octies* del D.L. n. 173/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 228/2006, relativo alla proroga dell’entrata in vigore degli istituti:

- dell’appalto integrato nei settori ordinari (articolo 53, commi 2 e 3);
- del dialogo competitivo (articolo 58);
- dell’accordo quadro nei settori ordinari (articolo 59);
- dell’ampliamento della trattativa privata (articoli 56 e 57);
- delle centrali di committenza (articolo 33);

- dell'abrogazione del criterio per l'aggiudicazione dei contratti relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general contractor si impegna a sub-affidare a terzi (articolo 177, comma 4, lettera f));

viene spostato all'1 agosto 2007, con la precisazione che non viene più sospeso il comma 10 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 (Avvalimento).

Sempre nell'articolo 1, al comma 3, viene precisato che "le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato D.Lgs. n. 163/2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007" e ciò val quanto dire che per gli istituti sospesi continuano ad applicarsi le norme di cui alla Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Con l'articolo 2 (*Disposizioni correttive*) vengono apportate soltanto correzioni formali in funzione di una maggiore razionalizzazione della normativa e con l'articolo 3 (*Disposizioni di coordinamento*) vengono apportate correzioni ed integrazioni a vari articoli.

Dobbiamo, altresì, precisare che, sempre nell'articolo 2:

- con la lettera b) del comma 1 viene accolta la richiesta delle Regioni di alleggerire i vincoli per il responsabile unico del procedimento che non dovrà più essere obbligatoriamente un funzionario di ruolo, ma anche un dipendente semplicemente in servizio nell'amministrazione stessa, in caso di carenza di personale di ruolo in possesso di professionalità adeguate;
- con la lettera c) 1) del comma 1, è stata introdotta la norma che lascia intravedere la possibilità di un "coordinamento di competenze in materia di vigilanza sugli organismi di attestazione". Sino ad oggi, il controllo sulle Soa era esercitato soltanto dall'Autorità dei contratti pubblici, mentre alle Infrastrutture era riservato un ruolo di gestione dell'elenco delle grandi imprese abilitate per i maxiappalti.

In riferimento, dunque, alla situazione di modifiche creatasi dopo la pubblicazione della citata Legge 12 luglio 2006, n. 228 che è entrata in vigore il 13 luglio scorso e del D.Lgs. n. 7/2007, per quanto concerne l'applicazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 abbiamo la seguente situazione.

Applicazione temporale del D.Lgs. n. 163/2006

A. Dal 1° luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006):

- entra in vigore nella sua interezza il codice;
- è abrogata la Legge n. 109/1994;
- sono abrogati gli articoli del D.P.R. n. 554/1999 elencati all'articolo 256 del D.Lgs. n. 163/2006;
- restano vigenti i rimanenti articoli del D.P.R. n. 554/1999;
- resta vigente l'intero D.P.R. n. 34/2000;
- resta vigente il D.M. n. 145/2000, solo per le amministrazioni dello Stato mentre le altre amministrazioni lo applicano soltanto se richiamato nei bandi e/o negli inviti.

B. Dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006):

- con l'articolo 2 del D.L. n. 223/2006, sono abrogati gli articoli 92, comma 2, periodo secondo e terzo, e comma 4, e 164, comma 7, del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

- in forza dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 223/2006 è implicitamente integrato l'articolo 64, comma 1, lettera c), numero 1), sub. d, del D.P.R. n. 554/1999, dove le parole: "alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici" devono intendersi sostituite dalle parole: "all'importo delle prestazioni normali";
 - ad opera dell'articolo 35, commi da 28 a 33 del D.L. n. 223/2006, è implicitamente integrato l'articolo 118 del Codice.
- C.** Dal 13 luglio 2006 (data di entrata in vigore della Legge n. 228/2006):
- all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, la lettera f) è abrogata;
 - all'articolo 253 del D.Lgs. n. 163/2006, il comma 1 è sostituito;
 - sono rinviati al 1° agosto 2007:
 - l'articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
 - l'articolo 49, comma 10;
 - l'articolo 58;
 - l'articolo 59, solo nei settori ordinari;
 - sempre nei settori ordinari: gli articoli 3, comma 7, 53 commi, 2 e 3, 56 e 57;
 - l'articolo 8, comma 6;
 - le disposizioni abrogate, di cui all'articolo 256, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, continuano ad applicarsi nei casi di cui all'articolo 1-bis ed 1-ter della legge di conversione in legge del D.L. n. 173/2006.
- D.** Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento generale previsto dall'articolo 5 del Codice, saranno abrogati:
- tutti i restanti articoli del D.P.R. n. 554/1999;
 - il D.P.R. n. 34/2000.

□ 1.4. Le competenze normative dello Stato e delle Regioni

Come è noto il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni è disciplinato dal Titolo V della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

L'articolo 117 dopo aver precisato che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, elenca una serie di materie su cui lo Stato ha legislazione esclusiva e tra le stesse non troviamo inseriti i lavori pubblici.

Riparto di competenze

Ma in considerazione del fatto che il Codice dei contratti tratta una materia ampia e complessa, è di difficile rappresentazione un riparto delle competenze tra Stato e Regioni e a tal proposito potrebbe essere utile il parere che il 6 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha espresso sul Codice stesso; parere in cui ha trattato dettagliatamente al punto 2 la questione di ordine generale relativa al riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni nella materia.

Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha precisato che "Se è pacifico che il legislatore statale è titolare di potestà legislativa esclusiva con riguardo ai pubblici lavori, forniture e

servizi “statali”, è da definire l’ambito della competenza statale in relazione ad alcune materie nominate dall’articolo 117, comma 2, della Costituzione: “tutela della concorrenza”, “ordinamento civile” e “giurisdizione e norme processuali; giustizia amministrativa”.

La Corte costituzionale ha precisato che la tutela della concorrenza costituisce una competenza trasversale, che coinvolge più ambiti materiali e si caratterizza per la natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l’intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale (Corte cost. n. 14 e n. 272 del 2004 e n. 29 del 2006).

La Corte ha anche precisato che tale materia abbraccia nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e la sua inclusione nella lettera e) dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, evidenzia l’intendimento del legislatore costituzionale di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese e sono idonei ad incidere sull’equilibrio economico generale, come avviene per gli aspetti relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, individuati quale nucleo principale del Codice.

Non vi è dubbio, dunque, che la tutela della concorrenza incida anche nel settore in esame, ma la sua stessa trasversalità comporta che essa si inserisca nelle altre materie senza consumarne, per definizione, tutto l’ambito, cosicché rimangono di regola spazi non sensibili a tale problematica nei cui confronti resta fermo il normale riparto di competenze.

È quanto avviene anche nel caso in esame, in cui, accanto ai profili della concorrenza, sussistono profili non marginali organizzativi, procedurali, economici e di altro tipo, tra i quali la progettazione dei lavori servizi e forniture, la direzione dei lavori servizi e forniture, il collaudo, i compiti e i requisiti del responsabile unico del procedimento.

Anche per questi aspetti – e a maggior ragione – vale l’affermazione della Corte costituzionale che non si tratta di materie: essi a seconda dell’oggetto possono rientrare (oltre che nella competenza esclusiva dello Stato) sia nella competenza concorrente che in quella esclusiva delle Regioni. Nel primo caso l’attività legislativa regionale rimane soggetta ai principi fondamentali desumibili dal codice; nel secondo, invece, fatta salva la possibile rilevanza di vincoli diversi (si pensi alla trasparenza e in generale ai principi della legge sul procedimento amministrativo) la legislazione regionale può esprimersi liberamente.

Quanto agli aspetti relativi alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di gara, ai criteri di aggiudicazione, al subappalto e alla vigilanza sul mercato degli appalti affidata ad una Autorità indipendente, si tratta del nucleo principale del contenuto del Codice in esame, in cui non vi è dubbio che la concorrenza giochi un ruolo preponderante, ma è da verificare se ciononostante sia possibile un intervento normativo regionale.

Per i contratti sopra soglia, la scelta del legislatore statale di non utilizzare gli spazi di discrezionalità lasciati dalle direttive offre alle Regioni un residuo margine di intervento.

Con la precisazione che tale margine non può essere utilizzato per introdurre misure di attenuazione della concorrenza – come avverrebbe, ad esempio, ampliando le

Corte costituzionale

Contratti sopra soglia

ipotesi di trattativa privata – ma consente solo un intervento diretto ad una applicazione più ampia del principio nel senso indicato dalla Sentenza n. 482/1995 della Corte costituzionale – già citata – che ha riconosciuto la legittimità della Legge n. 109 del 1994 proprio perché diretta ad assicurare in modo più esteso la concorrenza.

A ciò si aggiunga che la tutela della concorrenza si intreccia con il valore unificante della disciplina comunitaria, che mira anche a garantire agli operatori economici analoghe modalità, trasparenti e non discriminatorie, di aggiudicazione degli appalti, come riconosciuto, per altro settore, dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 336 del 2005, nella parte in cui evidenzia che gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, possono di fatto richiedere una particolare articolazione del rapporto “norme di principio – norme di dettaglio”, nel senso di un più incisivo intervento del legislatore statale.

In concreto, tali considerazioni inducono a ritenere che non sia possibile l'esercizio decentrato di potestà normative con riferimento ai seguenti ambiti appartenenti a quello che si è definito il nucleo essenziale del Codice:

- la qualificazione e selezione dei concorrenti;
- i criteri di aggiudicazione, il subappalto;
- la vigilanza sul mercato degli appalti affidata ad una autorità indipendente.

Al contrario, per altri aspetti, sempre appartenenti a tale nucleo e in particolare per le procedure di gara, deve riconoscersi la sussistenza di una competenza normativa delle Regioni, nei sensi e nei limiti indicati in precedenza; e ciò alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo cui la norma statale che imponesse una disciplina tanto dettagliata da risultare non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza costituirebbe una illegittima compressione dell'autonomia regionale (Corte cost., n. 272/2004, relativa alle gare per i servizi pubblici locali).

Contratti sotto soglia

Quanto ai contratti al di sotto della soglia comunitaria, compete allo Stato la fissazione di comuni principi, che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, senza che però ricorra l'esigenza (di derivazione comunitaria) di estendere il grado di uniformità alla disciplina di dettaglio.

Quale sia poi l'ambito di tali principi vincolanti per le Regioni è stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, che, proprio con riferimento agli acquisti sotto soglia di beni e servizi, ha riconosciuto la legittimità dell'applicabilità alle Regioni dei soli principi desumibili dalla normativa nazionale di recepimento della disciplina comunitaria, là dove:

- impongono la gara;
- fissano l'ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo;
- limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell'obbligo sanzioni civili e forme di responsabilità (Corte cost., n. 345 del 2004, in cui viene fatta una distinzione tra le norme di principio in una materia trasversale quale la tutela della concorrenza e i principi fondamentali nei casi di legislazione concorrente).

I profili relativi alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti attengono alla materia contrattuale del diritto civile e all'autonomia privata, e dunque alla materia “ordinamento civile”, sempre oggetto di legislazione esclusiva statale; va tuttavia chia-

rito che anche nell'ambito dell'esecuzione dei contratti possono venire in rilievo profili di organizzazione amministrativa e di contabilità, per i quali lo Stato ha legislazione esclusiva solo per le amministrazioni statali, ma non per le Regioni.

La disciplina del contenzioso rientra invece nella materia della "giurisdizione e norme processuali; ... ; giustizia amministrativa" di cui alla lettera l) dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione (impregiudicata la verifica di compatibilità con la delega).

Altri aspetti disciplinati dal Codice rientrano invece senz'altro in materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, come, in particolare, i profili inerenti:

- la localizzazione delle opere pubbliche,
- la programmazione dei lavori pubblici,
- l'approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi, attinenti alla materia "governo del territorio" o quelli connessi con la "tutela e sicurezza del lavoro" e la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali".

Inoltre per alcune tipologie di opere è anche prevista espressamente la legislazione concorrente Stato-Regioni, come ad esempio per:

- "porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ... produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (come del resto è chiara l'appartenenza allo Stato della legislazione esclusiva per lavori, servizi e forniture, che indipendentemente dall'amministrazione che li esegue riguardino, ad esempio, "difesa ... ; sicurezza dello Stato", "ordine pubblico e sicurezza", "dogane, protezione dei confini nazionali").

Nei confronti di tale competenza, come è noto, è riservata allo Stato la formulazione di principi fondamentali e in proposito si osserva che il riassetto della disciplina, previsto nella delega, risponde anche all'esigenza di una semplificazione normativa e tale semplificazione deve contribuire a garantire il principio della certezza del diritto, soprattutto nell'attuale fase di attuazione di una riforma costituzionale, già ricca di dubbi e problematiche, in parte risolte solo ex post grazie all'intervento della Corte costituzionale.

Come già rilevato dal Consiglio di Stato, non sembra dunque rispondere al suddetto principio di certezza del diritto demandare totalmente all'interprete l'individuazione dei principi fondamentali di una materia di legislazione concorrente (Cons. Stato, Sez. atti norm., 31 gennaio 2005 e 4 aprile 2005, n. 11996/04).

La stessa esigenza di chiarezza va tenuta presente nel dare attuazione al criterio dell'articolo 1, comma 6, della legge delega.

Tale criterio recepisce il principio, già affermato, con riferimento al potere regolamentare, da questo Consiglio di Stato in sede consultiva, secondo cui per l'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie attribuite alle Regioni o alle Province autonome in via esclusiva o concorrente, in caso di inadempimento da parte delle Regioni, lo Stato può intervenire adottando una normativa di carattere cedevole e ad efficacia differita alla scadenza dell'obbligo comunitario di attuazione della direttiva nei confronti delle sole Regioni inadempienti (Cons. Stato, Ad. Gen., n. 2/2002, 25 febbraio 2002).

Non risulta che il criterio sia stato seguito in sede di predisposizione del Codice, verosimilmente nel presupposto - non condiviso dal Consiglio di Stato, per quanto detto innanzi - che l'intero corpo delle direttive da recepire riguardi solo profili riservati alla legislazione esclusiva dello Stato.

*Materia di
legislazione
concorrente*

*Clausola di
cadevolezza*

Si pone dunque l'esigenza dell'introduzione della clausola di cedevolezza e dell'indicazione delle parti del Codice "cedevoli" e di quelle che invece vincolano l'esercizio della potestà normativa regionale, perché attinenti ad ambiti di legislazione esclusiva dello Stato o perché costituenti principi fondamentali in materia di legislazione concorrente.

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano non può essere prevista la clausola di cedevolezza, in quanto come ribadito più volte dalla Corte costituzionale, alle due Province autonome non si applica l'articolo 10 della Legge n. 62 del 1953, ma l'articolo 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (*Norme di attuazione dello statuto speciale*), secondo cui il sopravvenire di nuove norme statali comportanti vincoli di adeguamento della legislazione provinciale non produce abrogazione delle leggi provinciali preesistenti in contrasto con i nuovi vincoli, ma solo un obbligo di adeguamento, la cui mancata realizzazione può essere fatta valere dal Governo con apposito ricorso contro le leggi provinciali non adeguate (Corte cost., n. 302/2003).

Il criterio di delega di cui al citato articolo 1, comma 6, della Legge n. 62 del 2005, pur facendo riferimento anche alle Province autonome, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato alla luce dello speciale meccanismo previsto dalle norme di attuazione dello statuto speciale per l'adeguamento della normativa delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Resta comunque ferma l'applicabilità alle due Province autonome delle disposizioni del Codice relative a materie di legislazione esclusiva statale, in quanto anche l'attribuzione allo Stato della legislazione esclusiva in materie trasversali, quali la tutela della concorrenza, non ha costituito una sopravvenuta limitazione a forme di autonomia più ampie, riconosciute alle due Province e a queste quindi inapplicabile ai sensi dell'articolo 10 della Legge Costituzionale n. 3 del 2001; al contrario, anche prima dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V, la concorrenza costituiva materia riservata alla legislazione dello Stato, come si ricava anche dalla Sentenza n. 482/1995 della Corte costituzionale.

**Applicabilità
a Stato
e Regioni**

L'appartenenza delle singole disposizioni ad uno o ad altro ambito assume rilievo anche con riferimento all'esercizio dei poteri regolamentari, che, come è noto, lo Stato ha conservato solo nelle materie attribuite alla sua legislazione esclusiva.

Tale potestà regolamentare può essere esercitata dallo Stato per dare esecuzione ed attuazione all'intero Codice con riferimento ai pubblici lavori, servizi e forniture "statali", mentre con riferimento a quelli di interesse regionale essa può essere esercitata limitatamente a quei profili ricadenti nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato, già indicati in precedenza. Difatti, sia prima che dopo l'entrata in vigore della riforma del titolo V, la Corte costituzionale ha in più occasioni limitato l'esercizio del potere regolamentare dello Stato proprio nella materia dei lavori pubblici (Sentenze n. 482/95, n. 302/2003, n. 303/2003).

Al contrario, l'elencazione degli aspetti da disciplinare tramite regolamento, contenuta nel comma 4 dell'articolo 5 del Codice, può indurre a ritenere che il legislatore delegato abbia voluto rimettere alla potestà regolamentare dello Stato quei profili già individuati, per i quali non risulta invece possibile incidere con regolamento sulle competenze regionali.

Al fine di evitare ulteriori incertezze appare opportuno precisare nel testo (osservazioni relative all'articolo 5 dello schema) che il regolamento debba espressa-

mente prevedere la sua applicabilità ai lavori pubblici statali e l'indicazione delle disposizioni applicabili alle Regioni, in quanto esecutive o attuative di disposizioni del Codice rientranti in materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Conseguentemente la disposizione transitoria di cui all'articolo 253, comma 3, deve essere interpretata alla luce dei principi ricavabili dalle richiamate sentenze.

Con esse la Corte costituzionale ha peraltro ritenuto legittima la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del D.P.R. n. 544 del 1999, secondo cui, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 62 del 1953, le Regioni, anche a statuto speciale, applicano le disposizioni del regolamento (previgenti alla riforma del titolo V) fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge (Corte cost., n. 302/2003, che ha però escluso tale conclusione per le Province autonome di Trento e Bolzano, come già chiarito).

Pertanto l'applicabilità del regolamento deve essere limitata, con riferimento alle Regioni, ai casi di carenza della preesistente normativa regionale o perché mai approvata o perché abrogata per effetto del suo contrasto con i principi fondamentali recati dalla Legge n. 109 del 1994 senza successivo adeguamento della normativa regionale.

In conclusione non può non rilevarsi che in tale situazione si possono determinare interferenze tra le competenze legislative statali e regionali, per la cui composizione la Costituzione non prevede espressamente un criterio; la Corte costituzionale, con specifico riferimento alle ipotesi di interferenza tra disposizioni rientranti in materie di competenza esclusiva, spettanti alcune allo Stato ed altre alle Regioni, ha richiamato il principio di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di avere riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, nonché quello della prevalenza, qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre (Corte cost. n. 370/2003 e n. 50/2005).

*Interferenze
tra competen-
ze statali e
regionali*

□ 1.5. Le disposizioni abrogate

In relazione a quanto disposto nell'articolo 231 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento le disposizioni riportate nella seguente Tabella 2.

Tabella 2
DISPOSIZIONI ABROGATE DAL REGOLAMENTO N. 554/1999

DISPOSIZIONI ABROGATE	ARTICOLI ABROGATI
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F	319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350	
Decreto Ministeriale 29 maggio 1895	
Decreto Legge 6 febbraio 1919, n. 107	
Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 422	
Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1396	

DISPOSIZIONI ABROGATE	ARTICOLI ABROGATI
Legge 24 giugno 1929, n. 1137	
D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063	
D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930	
Legge 21 giugno 1964, n. 463	
Legge 10 agosto 1964, n. 664	
Legge 17 febbraio 1968, n. 93	
Legge 3 luglio 1970, n. 504	
Legge 2 febbraio 1973, n. 14	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Legge 3 gennaio 1978, n. 1	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27
Legge 10 dicembre 1981, n. 741	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Legge 8 ottobre 1984, n. 687	
Legge 19 marzo 1990, n. 55	parole "o le categorie prevalenti" all'articolo 18, comma 3
Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34

In relazione, poi, a quanto disposto nell'articolo 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla data di entrata in vigore del Codice stesso e, quindi, dall'1 luglio 2006 sono abrogate le disposizioni riportate nella seguente Tabella 3.

Tabella 3
DISPOSIZIONI ABROGATE DAL D.LGS. N. 163/2006

DISPOSIZIONI ABROGATE	ARTICOLI ABROGATI
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F	Articoli 326, 329, 340, 341, 345
Legge 28 settembre 1942, n. 1140	Articolo 14
Regolamento approvato con Regio Decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni	Articolo 24
Legge 8 agosto 1977, n. 584	
Legge 3 gennaio 1978, n. 1	Articolo 5, commi 4 e 5 Articolo 32
Legge 10 dicembre 1981, n. 741	Articoli 12 e 17
Legge 28 febbraio 1986, n. 41	Articolo 33
Legge 17 febbraio 1987, n. 80	Tutti gli articoli tranne l'articolo 8
Legge 29 dicembre 1990, n. 428	Articoli 12 e 13
Legge 19 marzo 1990, n. 55	Articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55	
Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406	
Legge 19 febbraio 1992, n. 142	Articolo 14
Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358	
Legge 19 dicembre 1992, n. 489	Articolo 11
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502	Articolo 3, comma 1-ter

DISPOSIZIONI ABROGATE	ARTICOLI ABROGATI
Legge 24 dicembre 1993, n. 537	Articolo 6
Legge 11 febbraio 1994, n. 109	
Legge 22 febbraio 1994, n. 146	Articolo 11
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573	
Decreto-Legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la Legge 2 giugno 1995, n. 216	
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157	
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158	
Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella Legge 28 maggio 1997, n. 140	Articolo 5, comma 1-ter
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517	
Legge 24 aprile 1998, n. 128	Articolo 11
Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402	
Legge 18 novembre 1998, n. 415	
D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22	
Decreto Legislativo 25 novembre 1999, n. 525	
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554	Articoli 3, 4, 5, 6 Articolo 7, comma 6 Articolo 10 Articolo 16, comma 3 Articoli 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85 Articolo 87, comma 2 Articolo 88, comma 1 Articolo 89, comma 3 Articolo 91, comma 4 Articolo 92, commi 1, 2 e 5 Articoli 93, 94 Articolo 95 commi 5, 6 e 7 Articoli 115, 118, 119, 120, 121, 122 Articolo 142, comma 1 Articolo 143, comma 3 Articolo 144, commi 1 e 2 Articoli 149, 150, 151
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65	
Legge 21 luglio 2000, n. 205	Articolo 6, comma 1
Legge 7 novembre 2000, n. 327	
Legge 24 novembre 2000, n. 340	Articolo 24
Decreto 2 dicembre 2000, n. 398	Tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata
D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384	Articoli 2 e 7
Legge 1 agosto 2002, n. 166	Articolo 7, comma 1
Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190	
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 30	
Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella Legge 14 maggio 2005, n. 80	Articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16- <i>sexies</i> e 16- <i>septies</i>
Decreto-Legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella Legge 25 giugno 2005, n. 109	Articoli 2- <i>ter</i> , 2- <i>quater</i> , 2- <i>quinquies</i>
Legge 18 aprile 2005, n. 62	Articolo 24

DISPOSIZIONI ABROGATE	ARTICOLI ABROGATI
Decreto-Legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella Legge 26 luglio 2005, n. 152	Articolo 1, comma 2
Decreto-Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella Legge 17 agosto 2005, n. 168	Articolo 14 <i>VICES-TER</i> , comma 1, lettera c) limitatamente alle parole «i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e»
Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 190/2002	
Decreto Ministeriale 25 ottobre 2005	
Legge 23 dicembre 2005, n. 266	Articolo 1, commi 70, 71 e 207

□ 1.6. Le disposizioni vigenti

Con l'entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in considerazione anche delle disposizioni abrogate sia con il Regolamento n. 554/1999 che con il codice stesso, il quadro normativo in atto vigente è composto, quindi, dalle norme riportate nella seguente Tabella 4.

Tabella 4
NORME IN ATTO VIGENTI IN MATERIA DI APPALTI

NORMA	TITOLO DELLA NORMA
D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6	Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)
Legge 4 agosto 2006, n. 248	Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative in materia di istruzione
Legge 12 luglio 2006, n. 228	Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
D.L. 4 luglio 2006, n. 223	Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
D.P.C.M. 18 novembre 2005	Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa
Decreto Ministeriale (infr.) 30 giugno 2005	Rilevazione prezzi medi per l'anno 2003 e variazioni percentuali per l'anno 2004, dei materiali da costruzione più significativi, ex articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, Legge n. 109/1994
Legge 25 giugno 2005, n. 109	Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti (conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2005, n. 63)
Decreto Ministeriale (infr.) 9 giugno 2005	Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici ex articolo 14, comma 11, Legge n. 109/1994
Decreto Ministeriale (infr.) 12 aprile 2005	Determinazione, per il periodo 1.1.2005-31.12.2005, del tasso di mora articolo 30 D.M. n. 145/2000

NORMA	TITOLO DELLA NORMA
D.Lgs. 10 gennaio 2005, n. 9	Integrazioni al Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della Legge 21 dicembre 2001, n. 443
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330	Integrazioni al D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche
Legge 26 giugno 2004, n. 162	Proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle SOA agli esecutori di lavori pubblici – Conversione del D.L. n. 107/2004
Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123	Schemi di polizza tipo garanzie fideiussorie e coperture assicurative ... Legge n. 109/1994
Decreto Ministeriale (infr.) 12 marzo 2004	Determinazione, per il periodo 1.1.2004-31.12.2004, del tasso di mora articolo 30 D.M. n. 145/2000
D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93	Regolamento ... modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222	Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in attuazione dell'articolo 31, comma 1, Legge n. 109/1994
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 67	Attuazione della Direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche
Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 19 marzo 2003	Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'articolo 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302	Modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 327/2001, testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231	Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Legge 1 agosto 2002, n. 166	Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002)
Decreto Ministeriale (infr.) 31 luglio 2002	Determinazione per il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2002, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145
D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101	Regolamento ... per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi
Legge 21 dicembre 2001, n. 443	Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive
Decreto Ministeriale (ambiente) 22 novembre 2001	Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato ... articolo 20, comma 1, Legge n. 36/1994
D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384	Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327	Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Decreto Ministeriale (Il.pp.) 1 giugno 2001	Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'articolo 13, comma 6, D.Lgs. n. 285/1992
Decreto Ministeriale (Il.pp.) 6 aprile 2001, n. 20	Individuazione del sito Internet ...nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni per la pubblicazione di bandi ...
Decreto Ministeriale (giustizia) 4 aprile 2001	Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, Legge n. 109/1994
Decreto Ministeriale (Il.pp.) 2 dicembre 2000, n. 398	Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, Legge n. 109/1994
Decreto Ministeriale (Il.pp.) 1 dicembre 2000	Fissazione limite di importo degli appalti di lavori pubblici per obblighi previsti dall'articolo 30, comma 4, Legge n. 109/1994 in materia di garanzie

NORMA	ESTREMI DELLA NORMA
D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412	Modifiche al regolamento di attuazione della Legge quadro sui lavori pubblici (ex articolo 3 Legge n. 109/1994)
Decreto Ministeriale (bb.cc.aa.) 3 agosto 2000, n. 294	Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
Decreto Ministeriale (ll.pp.) 19 aprile 2000, n. 145	Nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34	Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, ex articolo 8, Legge n. 109/1994
Decreto Ministeriale (ll.pp.) 30 novembre 1999, n. 557	Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554	Regolamento di attuazione della Legge quadro sui lavori pubblici (ex articolo 3 Legge n. 109/1994)
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528	Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 recante attuazione della Direttiva 92/57/Cee concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
Legge 17 maggio 1999, n. 144	Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e ... (collegato alla finanziaria per il 1999)
D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117	Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici
Legge 18 novembre 1998, n. 415	Modifiche alla Legge n. 109/1994 (Merloni-ter) (abrogata dal D.Lgs. n. 163/2006)
Legge 19 ottobre 1998, n. 366	Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica
D.M. 7 luglio 1997, n. 274	Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione
Legge 28 maggio 1997, n. 140	(Conversione D.L. n. 79/1997) Anticipazioni, part-time
Legge 25 maggio 1997, n. 135	(Conversione D.L. n. 67/1997) Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494	Attuazione Direttiva 92/57/CEE sicurezza cantieri
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503	Regolamento eliminazione barriere architettoniche negli spazi pubblici
D.P.C.M. 29 aprile 1994	Direttiva in materia di appalti e forniture pubbliche
Legge 8 novembre 1991, n. 381	Disciplina delle cooperative sociali
Legge 19 marzo 1990, n. 55	Legge antimafia
Legge 28 febbraio 1986, n. 41	Collegato alla finanziaria per l'anno 1996
Legge 26 aprile 1983, n. 131	(Conversione del Decreto-Legge 28 febbraio 1983, n. 55) Provvedimenti urgenti per la finanza locale ...
Legge 10 dicembre 1981, n. 741	Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per le opere pubbliche
Legge 3 gennaio 1978, n. 1	Accelerazione delle procedure per le opere pubbliche
Legge 2 marzo 1949, n. 143	Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto
R.D. 23 maggio 1924, n. 827	Regolamento sulla contabilità generale dello stato
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440	Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
Legge 25 giugno 1865, n. 2359	Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità (abrogata dal D.P.R. n. 327/2001)
Legge 20 marzo 1865, n. 2248	Legge fondamentale opere pubbliche (Allegato F)